



COMUNE DI SAUZE D'OULX



ENTRATE TRIBUTARIE

REGOLAMENTO GENERALE

ENTRATE TRIBUTARIE

COMUNALI

Approvato dal C.C. con atto n. 12 del 23/03/1999
Modificato con delibera di C.C. n. 18 del 28/02/2000
Modificato con delibera di C.C. n° 36 del 27.12.2001
Modificato con delibera di C.C. n° 4 del 23.03.2007
Modificato con delibera di C.C. n° 17 del 25.05.2011
Modificato con delibera di C.C. n° 51 del 28.09.2012
Modificato con delibera di C.C. n° 38 del 09.12.2014

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina in via generale delle entrate tributarie comunali e ha lo scopo di assicurare la correttezza, l'imparzialità, la trasparenza nella gestione dei tributi e la tutela dei contribuenti nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti.
2. Le disposizioni del Regolamento sono dirette ad individuare le modalità di gestione, di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie, stabilendo anche limiti di esenzione per importi valutati di modica entità.
3. Non sono oggetto di disciplina l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, essendo applicabili le relative disposizioni di legge vigenti, alle quali si rinvia espressamente.
4. Non sono altresì oggetto di disciplina le modalità di applicazione delle singole entrate tributarie, eventualmente regolamentate in modo specifico per ciascun tributo, nonché l'applicazione dell'istituto dell'autotutela e dell'accertamento con adesione. Per tali casi si intendono qui espressamente richiamati i particolari regolamenti tributari adottati.
5. Il Comune, su istanza del contribuente e dopo verifica può autorizzare, con atto scritto ed inviato al contribuente anche via fax o via mail, la compensazione dei propri tributi non in concessione (ICI – Tarsu) per le somme dovute a debito ed a credito se il versamento avviene attraverso il conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale. Nel caso di versamento con modello F24, tali compensazioni possono essere effettuate solo e limitatamente all'ICI e non necessitano di previa autorizzazione.

Art. 2
Definizione di entrate tributarie

1. Costituiscono oggetto del presente Regolamento le entrate tributarie che, per legge, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione sono di pertinenza del Comune, che agisce quale soggetto attivo e con l'onere di provvedere alla relativa riscossione, liquidazione ed accertamento.

TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 3
Forme di gestione delle entrate tributarie

1. La scelta delle forme di gestione delle entrate tributarie, di competenza del Consiglio comunale ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 comma II lettera "a" del D.lgs. 267/00, è operata con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità.
2. Per ciascun tributo, possono essere determinate una delle forme di gestione previste dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97. Tali forme sono:
 - a) gestione diretta in economia dell'accertamento del tributo, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli **30, 31, 32 e 33 del D.Lgs 267/00;**
 - b) affidamento a terzi, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del tributo, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. L'affidamento a terzi di cui alla lettera b) del precedente comma 1 può avvenire:
 - a) mediante convenzione, alle aziende speciali di cui **all'articolo 113, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 267/00;**
 - b) mediante convenzione e nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, di cui al medesimo **art. 113, comma 1, lettera. e), del D.Lgs. 267/00,** i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97;

- c) in concessione, mediante procedure di gara, alle società miste per la gestione presso altri Comuni;
 - d) in concessione, mediante procedure di gara, ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;
 - e) in concessione, mediante procedura di gara, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97.
4. Le valutazioni riguardanti l'introduzione di una gestione differente da quella diretta devono risultare da apposita e dettagliata relazione del Dirigente del Settore Finanziario e del Funzionario Responsabile del tributo, contenente la configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini destinati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono, altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
 5. Le attività di accertamento e liquidazione delle somme dovute, nel caso di affidamento in gestione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità previste nella convenzione che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
 6. Nel caso di gestione diretta dell'attività di liquidazione e accertamento, il Comune potrà comunque utilizzare la collaborazione strumentale di terzi per le operazioni di rilevazione, acquisizione ed elaborazione dei dati, delle informazioni e delle notizie utili ai fini dell'attività istituzionale di controllo. I rapporti tra Comune e soggetti terzi incaricati delle predette operazioni saranno regolati secondo le modalità contrattualmente stabilite.
 7. I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerente l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate **non** possono essere rinnovati ai sensi e per gli effetti dell'art.44 comma I della Legge 21.12.1994 n.724 **ma possono essere rinnovati fino al 2010 ai sensi dell'articolo 3, comma 25 della Legge 02.12.2005 n.248 (Legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge 30.09.2005 n. 203).**

Art. 4 Soggetti responsabili delle entrate

1. Il responsabile delle attività organizzative e gestionali generali delle entrate tributarie comunali è il Dirigente del Settore Finanziario, al quale le stesse risultano affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione. I singoli responsabili del tributo sono nominati con provvedimento della Giunta Comunale.

2. Con provvedimento cui all'articolo 1 commi 179, 180, 181 e 182 della Legge 296/2006 i Responsabili del tributo cui al comma 1 possono provvedere alla designazione di uno o più Funzionari specifici per ogni tributo di competenza del Comune, scelti tra:
 - a) il personale dipendente, in caso di gestione diretta del tributo, tenuto conto dei requisiti attitudinali e professionali posseduti e della qualifica funzionale ricoperta, previo corso formativo organizzato dall'ente e superamento dell'esame finale di idoneità;

 - b) il personale individuato dal Concessionario, in caso di gestione del tributo affidato a terzi.

3. Il Funzionario designato Responsabile del tributo, tenuto conto degli indirizzi fissati dal o dai responsabili di cui al comma 1:
 - a) cura tutte le operazioni necessarie all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di riscossione, controllo, verifica e accertamento;

 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, ordinaria e coattiva, anche qualora il servizio sia affidato a terzi;

 - d) cura il contenzioso tributario;

 - e) dispone i rimborsi;

- f) esercita il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione, in conformità a quanto previsto per legge e disciplinato dai rispettivi regolamenti se istituiti.
 - g) si occupa dei rapporti con il concessionario della riscossione;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo, ivi comprese eventuali rateizzazioni ai sensi del seguente art.9.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera *b*), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 5 **Tutela giudiziaria**

1. Spetta al concessionario individuato ai sensi del precedente articolo 3, oppure al **Funzionario Responsabile**, costituirsi in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie. Il **Funzionario Responsabile** tuttavia, ha la facoltà di delegare tale compito ad altro **Funzionario della medesima area, designato ai sensi dell'articolo 1 comma 179 della Legge 296/2006 ma in tal caso appartenente alla categoria D.**
2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'Ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato.
3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura.

TITOLO III

DENUNCE – CONTROLLI – RELAZIONI CON I CONTRIBUENTI

Art. 6

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento dei singoli tributi.
2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario Responsabile del tributo invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare, mediante sottoscrizione, la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale oppure a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, al momento della regolarizzazione.

Art. 7

Attività di verifica e controllo

1. Con deliberazione della Giunta Comunale sono fissati annualmente gli indirizzi per le operazioni di controllo e accertamento su particolari settori di intervento, relativamente ai singoli tributi.
2. Il programma annuale dell'attività di controllo di cui al precedente comma 1 deve tenere conto delle scadenze di legge, degli indicatori di evasione/elusione eventualmente disponibili, nonché della capacità operativa dell'Ufficio Tributi in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa, previa verifica con il Dirigente del Settore finanziario e con il Funzionario Responsabile del tributo.

Art. 8
Rapporti con il contribuente e diritto di interpello

1. I rapporti con i contribuenti devono essere improntati alla massima collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Tutte le informazioni utili riferite ai tributi sono reperibili presso lo sportello del contribuente, oppure presso gli sportelli del concessionario esterno, nominato ai sensi del precedente articolo 3.
3. Il contribuente, anche mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune o in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune stesso. Il Funzionario Responsabile del tributo è tenuto ad osservare il dettato dell'art.11 della Legge 212/2000.
4. Nell'ambito dell'attività di verifica e controllo il cittadino può essere invitato a fornire chiarimenti o a produrre documenti che il Comune non dispone.

TITOLO IV

Art. 9
Sospensione e differimento dei termini per i versamenti

1. Con determinazione del responsabile dei tributi i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi e differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi che si trovino in situazioni particolari, quali:
 - gravi calamità naturali;
 - particolari situazioni di disagio economico o sociale, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione;
 - cause di forza maggiore (ricoveri ospedalieri, decessi) che impediscono al contribuente di effettuare i versamenti tempestivamente.
2. "Il Responsabile del tributo concede, su richiesta dell'interessato, se trattasi di rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tributo, interessi e sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente , o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un massimo di dodici, o in rate trimestrali fino ad un massimo di quattro. Le rate mensili possono essere elevate

a ventiquattro e le rate trimestrali possono essere elevate a otto, se le somme complessivamente dovute (somma dei vari tributi dovuti) sono compresa tra 5.164,67 Euro e 20.000,00 Euro. Oltre i 20.000,00 le rate possono essere aumentate a trentasei mensili e le rate trimestrali possono essere elevate a dodici. Sull'importo delle rate successive alla prima sono applicati gli interessi legali. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di 20.000,00 Euro, il debitore deve presentare adeguata garanzia fidejussoria bancaria. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione ed entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

L'importo della rata mensile non può essere inferiore a Euro 250,00. L'importo della rata trimestrale non può essere inferiore a € 750,00.

La richiesta di rateizzazione, in sede di accertamento, deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi ed è richiesta l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

3. Il piano di rateizzazione deve essere fatto per ogni tributo o tassa separatamente se il contribuente – debitore si trova a dover pagare contemporaneamente più tributi comunali accertati o per accertamenti sollecitati.

4. La richiesta di rateizzazione relativa a ciascun tributo/tassa è ammessa solo se è stato effettuato il pagamento dell'imposta o tassa dell'anno corrente, se è già scaduto il termine per il pagamento, oppure dell'imposta o tassa relativa all'anno precedente ed è richiesto un pagamento iniziale, da effettuarsi dieci giorni prima della scadenza fissata per la prima rata, pari ad una percentuale del 10% del debito complessivo, quindi in caso di più tributi/tassa il 10% dovrà essere calcolato per ciascuno di questi. La percentuale del 10% potrà essere aumentata dalla Giunta comunale fino al 25% del debito complessivo nel caso di richieste di rateizzazioni per importi superiori a € 20.000,00.

5. L'Amministrazione, in qualità di Ente creditore, in merito al recupero di suoi crediti già garantiti da ipoteche o pignoramenti immobiliari, a seguito di richiesta dell'interessato, se ricorrono giustificati motivi, può concedere, con deliberazione di Giunta comunale, un ulteriore piano di rateizzazione per un massimo di n.24 rate mensili, maggiorate di interessi al tasso legale, richiedendo al giudice dell'esecuzione la sospensione dell'esecuzione ai sensi di legge, mantenendo però l'ipoteca o il pignoramento immobiliare iscritto, a garanzia del soddisfacimento del credito comunale, e in caso di mancato pagamento di una sola rata, l'Amministrazione, con deliberazione di Giunta comunale, chiederà al giudice dell'esecuzione che si proceda direttamente ad escutere il credito garantito. La sospensione concessa dal giudice dell'esecuzione, durante la pendenza del processo esecutivo, e di conseguenza la rateizzazione concessa dall'Amministrazione per il pagamento del debito, vengono meno qualora altri creditori titolari di garanzie ipotecarie o pignoramenti trascritti sullo stesso immobile avendone titolo richiedano l'esecuzione.

Art. 9 bis

Sanzioni in materia di riscossione – principio di legalità ex art. 3 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio Finanziario o il Responsabile del tributo può, anche in sede di accertamento con adesione, applicare il principio di cui all' art. 3 comma 2 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 e s.m.i. anche in riferimento a disposizioni demandate dalla legge ai regolamenti e/o agli altri atti amministrativi comunali in osservanza al principio di autonomia normativa, impositiva e/o per delegificazione.

Art. 10

Limiti di esenzione per riscossione, accertamenti e rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 88 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell'art. 16 della legge 8 maggio 1998, n. 146 e tenuto conto dei costi diretti e indiretti delle attività di controllo e di riscossione:
 - a) il versamento dei tributi non è dovuto e non sono effettuati i rimborsi, qualora l'ammontare non superi € 10 (commi 166, 167, 168 Legge 296/2006).
 - b) i crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, non sono riscossi, qualora l'ammontare non superi € 10 (commi 166, 167, 168 Legge 296/2006).
 - c) I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1 commi 166/167/168 Legge 296/2006).
2. I tributi sono comunque dovuti e sono rimborsabili e accertabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di €10 (commi 166, 167, 168 Legge 296/2006).
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1., l'Ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, è autorizzato a non procedere alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva, nonché all'evasione delle richieste di rimborso. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato

il diritto alla restituzione. L'Ente Locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Sulle somme dovute a seguito procedure di accertamento o di accertamento in rettifica e sulle somme dovute per rimborsi si applica l'aumento di un punto percentuale rispetto agli interessi legali vigenti. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

TITOLO V AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 11 Disposizioni generali

1. Le agevolazioni e le esenzioni saranno deliberate dalla Giunta Comunale e contenute nei regolamenti di attuazione relativi ai singoli tributi.

Art. 12 Casi particolari di agevolazioni e/o esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della legge 28/12/1995, n. 549, con deliberazione di Giunta Comunale possono essere deliberate agevolazioni sui tributi comunali, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
2. Tali agevolazioni e/o esenzioni dovranno essere limitate alle vie o piazze direttamente interessate dall'intervento, a condizione che l'opera da realizzare sia pubblica, coinvolga tutta la via, corso o piazza o loro tratti autonomi e che la preclusione alla circolazione veicolare si protragga per oltre sei mesi.
3. La deliberazione che istituisce le agevolazioni o esenzioni di cui al presente articolo deve indicare l'esatta quantificazione della perdita di gettito conseguente.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

Art. 14
Decorrenza e validità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011